

Consiglio Regionale
della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 69 del 22.10.1986

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22.10.86 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 18.4.1986
D.d.l. "Istituzione del marchio regionale di origine ed un regime di aiuti in favore dei Consorzi volontari di valorizzazione economica dei prodotti agro-zootecnici pugliesi!"
(n.a.c.67/A)
2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere FAV. A UNANIMITA' sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Cavallo, Mastrangelo, Abbati, Di Rodi, Mariella, Massafra, Fazio, Capozza.
contrari: -----
di astensione: -----
5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: CAVALLO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(dr. Beny CASSANO)



Consiglio Regionale
della Puglia

Commissione Regionale di Programmazione
Economico-Finanziaria

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 1 / del 9.2.1987

1. La I Commissione ha esaminato nell'adunanza del 9.2.1987 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 3.12.1986

D.D.L. "ISTITUZIONE DEL MARCHIO REGIONALE DI ORIGINE E DI UN REGIME DI AIUTI IN FAVORE DEI CONSORZI VOLONTARI DI VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRO-ZOOTECNICI PUGLIESI"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Festinante, Iafrate, Marinelli, Tedesco.

contrari:

di astensione:

Il Presidente

D.D.L. "Istituzione del marchio regionale di origine e di un regime di aiuti in favore dei Consorzi volontari di valorizzazione economica dei prodotti agro-zootecnici pugliesi"

Norma Finanziaria

Art.9

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987:

Parte II - Spesa

	Competenza	Cassa
- Variazione in aumento:		
Cap.0405095 (c.n.i.) "Finanziamento all'ERSAP per l'attuazione della legge relativa al marchio regionale di origine e di qualità e ai Consorzi di valorizzazione commerciale dei prodotti agro-zootecnici pugliesi - L.R. "	1.000.000.000	1.000.000.000
- Variazione in diminuzione:		
Cap.1602040 "Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale"	1.000.000.000	1.000.000.000

2. All'onere per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno determinati dal Consiglio regionale in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

DM

RELAZIONE

L'ordinamento giuridico italiano, oltre il "marchio di impresa", utilizzato per distinguere prodotti simili fra loro, consente l'uso del "marchio collettivo", nel rispetto di ben definite condizioni.

Il "marchio collettivo" è di fatto un segno distintivo che ha lo scopo di garantire l'origine e la qualità di prodotti o di merci di produttori o di commercianti che fanno parte di Enti o di Associazioni legalmente costituite.

Il "marchio collettivo" si distingue dal marchio individuale perchè:

- a) tutela non singoli prodotti bensì categorie omogenee di essi;
- b) gli Enti e le Associazioni che ne sono titolari non lo impiegano direttamente, ma in conformità e nel rispetto delle norme statutarie, ne concedono l'uso ai produttori associati.

E' fuor di dubbio che la politica di marca, fenomeno economico e sociale del nostro tempo, si sta spostando dalla spesa privata a quella pubblica. Fra le tante produzioni di massa che affluiscono sui mercati provenienti dalle diverse parti del mondo, quelle che sono contraddistinte dal marchio rappresentano una garanzia per il consumatore che può individuare l'origine del prodotto, quando all'origine si ricollega

./.

- 2 -

un gusto particolare, nonchè può dare certezza sulla qualità e sulla genuinità che l'Ente pubblico ha certamente interesse ad assicurare.

I prodotti agro-alimentari di una regione parlano direttamente al consumatore della storia di una popolazione, della sua cultura, delle sue tradizioni, di un'esperienza sedimentata durante i secoli e che è giunta ai giorni nostri ancora viva e pregnante di una ricchezza dell'esistere quanto mai preziosa.

Non va inoltre sottaciuto che l'uso appropriato del marchio di origine e di qualità può determinare il riscatto di zone ove per secoli è stata messa da parte la cultura contadina e fornire quindi la possibilità di far conoscere la bontà dei vini, la genuinità dei formaggi, la freschezza della carne proveniente da allevamenti tradizionali, le virtù dell'olio extra-vergine di oliva, la fragranza della frutta e degli ortaggi, la bellezza dei fiori.

Si comprendono quindi le motivazioni dell'iniziativa legislativa, che oggi viene sottoposta all'attenzione di questo Consiglio, la quale mira ad istituire nella nostra regione il marchio "Regione Puglia" per una qualificazione delle posizioni agro-alimentari. L'intento è anche quello di definire e proporre l'immagine del prodotto pugliese perchè si possa perseguire l'affermazione e l'apprezzamento sul mercato nazionale e sui mercati esteri.

Il disegno di legge proposto dalla Giunta, così come modificato dalla Commissione sviluppo economico, affida all'Ente regionale di sviluppo agricolo l'attuazione degli

./.

6

- 3 -

interventi previsti, sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta, nel rispetto di specifici programmi annuali e pluriennali, nei quali devono essere definiti i criteri da seguire per l'istruttoria delle istanze tendenti alla concessione dell'uso del marchio, per il controllo sull'uso dello stesso, nonché i tipi di prodotto che potranno fregiarsi del marchio regionale.

All'art.3 è prevista la costituzione, presso lo stesso Ente di sviluppo, di un apposito Ufficio tecnico scientifico che potrà avvalersi, ove se ne ravvisasse la necessità, di esperti in materia. Compito dell'Ufficio è quello di esprimere pareri sull'ammissibilità delle istanze presentate sulla eventuale revoca dell'uso del marchio, sulla misura dei diritti che dovranno corrispondere le ditte autorizzate all'uso del marchio, sull'ammissibilità a finanziamento delle istanze tendenti ad ottenere i benefici previsti.

Infatti, l'art.7 prevede la possibilità, per i Consorzi di commercializzazione, e di valorizzazione dei prodotti agricoli e per le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute in base alla legge regionale n.7 del 1982, di chiedere la concessione di contributi per agevolarne la costituzione e il funzionamento. Tali contributi ovviamente non potranno cumularsi con contributi già concessi allo stesso titolo ai medesimi Organismi.

Infine il disegno di legge, all'art.8, concede l'autorizzazione all'ERSAP a promuovere ed attivare un'organica campagna promozionale per portare all'attenzione dei consumato-

./.

ri italiani ed esteri l'immagine e la funzione del marchio di origine e di qualità dei prodotti agro-alimentari pugliesi.

Per il finanziamento degli interventi previsti dal disegno di legge è prevista l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale per mettere a disposizione dell'Ente preposto le occorrenze finanziarie per l'applicazione della legge.

(Antonio CAVALLO)

D.D.L. DELLA GIUNTA

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

8

ISTITUZIONE DEL MARCHIO DI ORIGINE E DI UN REGIME
DI AIUTI IN FAVORE DEI CONSORZI VOLONTARI DI VALO
RIZZAZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRO-ZOOTECNICI
PUGLIESI

ISTITUZIONE DEL MARCHIO DI ORIGINE E QUALITA' E DI UN
REGIME DI AIUTI IN FAVORE DEI CONSORZI VOLONTARI DI VA
LORIZZAZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRO-ZOOTECNICI
PUGLIESI

ART. 1.

1. La Regione Puglia allo scopo di valorizzare la produzione agro-zootecnica pugliese e favorire il più vasto collocamento della stessa sui mercati nazionali ed esteri istituisce apposito marchio di origine da applicarsi su prodotti che, per sistema di lavorazione, zona di produzione ed intrinseche caratteristiche, offrono garanzie al consumatore.

2. La Regione Puglia favorisce, altresì, la costituzione di Consorzi volontari di produttori che assumono come scopo la valorizzazione commerciale di prodotti agro-zootecnici, con denominazione di origine o tipica, attraverso l'applicazione sui medesimi di apposito marchio di qualità.

ART. 1.

1. La Regione Puglia allo scopo di valorizzare la produzione agro-zootecnica pugliese e favorire il più vasto collocamento della stessa sui mercati nazionali ed esteri istituisce apposito marchio di origine e di qualità da applicarsi su prodotti che, per sistema di lavorazione, zona di produzione ed intrinseche caratteristiche, offrono garanzia al consumatore.

2. IDEM

3. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono estesi anche alle Associazioni dei produttori agricoli legalmente riconosciute a norma della legge regionale 1/2/1982, numero 7.

ART. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione si avvale dello ERSAP che li esegue sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura concernenti:

- a) i tipi di prodotti da ammettere all'uso del contrassegno regionale;
- b) i criteri da seguire per l'effettuazione dei controlli preventivi e successivi alla concessione dell'uso del marchio;
- c) ogni altro problema concernente la materia.

ART.2.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione si avvale dello ERSAP che li esegue sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale, in applicazione di specifici programmi annuali e pluriennali, adottati dalla medesima Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permanente, concernenti:

- a) i tipi di prodotti da ammettere all'uso del contrassegno regionale;
- b) i criteri da seguire per l'effettuazione dei controlli preventivi e successivi alla concessione dell'uso del marchio.

ART. 3.

1. Presso l'ERSAP è istituito un Comitato consultivo con il compito di esprimere pareri:

- a) sulle istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'uso del contrassegno regionale e sulle eventuali proposte di revoca dell'uso dello stesso;
- b) su eventuali ricorsi contro il diniego o la revoca dell'uso del contrassegno;
- c) sulla misura dei diritti di marchiatura da porre a carico delle ditte richiedenti l'uso del marchio;
- d) sulle istanze presentate dai Consorzi intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge.

2. Il Comitato è composto:

- dal Presidente dell'ERSAP che lo presiede;
- dal dirigente della struttura dell'Assessorato regionale all'agricoltura che si occupa della tutela dei prodotti pugliesi attraverso azioni promozionali;
- dal direttore dell'ufficio regionale dell'Istituto del commercio estero;
- da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- da un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

./.

ART.3.

1. Presso l'ERSAP è istituito l'Ufficio tecnico scientifico a cui è demandato il compito di esprimere pareri:

- a) sulle istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'uso del contrassegno regionale e sulle eventuali proposte di revoca dell'uso dello stesso;
- b) sulla misura dei diritti di marchiatura da porre a carico delle ditte richiedenti l'uso del marchio;
- c) sulle istanze presentate dai soggetti indicati nell'articolo 1 intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge.

2. L'Ufficio tecnico --scientifico, di cui al precedente comma, può avvalersi, per lo svolgimento dei suoi compiti, di esperti scelti tra i titolari delle cattedre delle facoltà di Agraria e di Economia e Commercio delle Università pugliesi e tra i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria operanti in Puglia.

segue Art.3.

- da due rappresentanti del Comitato regionale delle Associazioni dei produttori agricoli di cui all'art.6 della legge regionale 1/2/1982 n.7;
- da un rappresentante delle Associazioni di tutela dei consumatori riconosciute, presenti in Puglia.

3. Partecipano ai lavori del Comitato n.3 esperti scelti dal Comitato stesso - in ragione dei pareri che occorre esprimere - tra i titolari della cattedre delle facoltà di agraria e di economia e commercio delle Università pugliesi.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'ERSAP .

5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

ART.4.

1. L'autorizzazione all'uso del marchio regionale concesso dall'ERSAP su richiesta degli enti e ditte interessate, dopo accurate indagini sulle attrezzature e sui sistemi di lavorazione dei richiedenti e sulla loro serietà e correttezza.

2. L'ERSAP controlla periodicamente, mediante indagini a campione, la produzione per la quale tale autorizzazione è stata concessa.

3. L'autorizzazione è subordinata alla stipula di apposito disciplinare nel quale verranno stabiliti gli obblighi e le responsabilità dei richiedenti.

4. Per l'esecuzione dei controlli da effettuarsi sui luoghi di produzione e di consumo l'ERSAP si avvale, oltre che delle proprie strutture, delle Camere di commercio, degli Istituti sperimentali per l'agricoltura, degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, dei laboratori chimici di enti pubblici e di altri organismi a carattere pubblicistico operanti nei settori interessati.

5. All'uopo l'ERSAP è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Enti e Istituti predetti.

6. Qualora dai controlli effettuati, risulti che i prodotti non rispondano alle caratteristiche per le quali il marchio è stato concesso, l'ERSAP revoca l'autorizzazione all'uso del contrassegno.

7. Avverso la revoca può essere avanzato entro trenta giorni dalla data della comunicazione della delibera dell'ERSAP, ricorso alla Giunta regionale, la quale decide in via definitiva.

ART.4.

1. L'ERSAP, su richiesta delle ditte interessate, concede l'uso del marchio regionale.

2. IDEM

3. IDEM

4. Per l'esecuzione dei controlli da effettuarsi sui luoghi di produzione e di consumo l'ERSAP si avvale, oltre che delle proprie strutture, di altri organismi a carattere pubblicistico operanti nel settore interessato.

5. IDEM

6. IDEM

7. IDEM

segue ART. 4.

8. Analogo ricorso può essere avanzato avverso il rigetto dell'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione all'uso del contrassegno.

9. I provvedimenti di autorizzazione e di revoca dell'uso del marchio sono pubblicati, per estratto, a cura dell'ERSAP, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

14
segue ART. 4.

8. IDEM

9. IDEM

ART. 5.

1. Il contrassegno del marchio di origine è fissato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il marchio è registrato a cura dell'ERSAP, secondo le vigenti norme di legge in materia, sia agli effetti nazionali che a quelli internazionali.

15

ART. 5.

1. Il contrassegno del marchio di origine e di qualità è fissato con deliberazione della Giunta regionale.

2. IDEM

ART. 6.

1. Le spese per l'applicazione del marchio e per i controlli sono a totale carico della Regione per cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dopo tale periodo le spese saranno in parte a carico dei richiedenti.

3. La misura dei relativi diritti da pagarsi sarà fissata dalla Giunta regionale.

ART. 6

1. Le spese per l'applicazione del marchio e per i controlli sono a totale carico della Regione.

2. La misura dei diritti da pagarsi sarà fissata dalla Giunta regionale.

ART. 7

1. L'ERSAP é autorizzato a concedere contributi per agevolare la costituzione ed il funzionamento di Consorzi che, proponendosi la valorizzazione commerciale dei prodotti agro-zootecnici con denominazione di origine o tipica, si dotino di apposito marchio di qualità.

2. L'importo del contributo é pari al 75% delle spese ammissibili per la costituzione ed é rapportato per il funzionamento al valore dei prodotti commercializzati con il marchio consortile di qualità, nella misura che annualmente sarà fissata dalla Giunta regionale.

17

ART. 7

1. L'ERSAP é autorizzato a concedere, ai Consorzi di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli già costituiti o da costituirsi, alle Associazioni di produttori agricoli legalmente riconosciuti a norma della legge regionale 1/2/1982, n.7 ed ai Consorzi volontari, contributi per agevolare la costituzione ed il funzionamento qualora si propongano la valorizzazione commerciale dei prodotti agro-zootecnici con denominazione di origine o tipica, dotandosi di apposito marchio di qualità.

2. I contributi di cui al precedente comma non sono cumulabili con altri incentivi concessi allo stesso titolo.

3. L'importo del contributo é pari al 75% delle spese ammissibili per la costituzione ed é rapportato per il funzionamento al valore dei prodotti commercializzati con il marchio consortile di qualità, nella misura che annualmente sarà fissata dalla Giunta regionale.

ART. 8

1. L'ERSAP é autorizzato ad attivare una organica campagna pubblicitaria a carattere poliennale per la divulgazione, sia in Italia che all'estero, della immagine e delle funzioni del marchio regionale di origine e per ogni informazione relativa allo stesso.

ART. 8

1. L'ERSAP é autorizzato ad attivare una organica campagna pubblicitaria a carattere poliennale per la divulgazione, sia in Italia che all'estero, della immagine e delle funzioni del marchio regionale di origine e di qualità e per ogni informazione relativa allo stesso.

ART. 9

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è costituito apposito capitolo recante la denominazione: "Finanziamento allo ERSAP per l'attuazione della legge relativa al marchio regionale di origine e ai Consorzi di valorizzazione commerciale dei prodotti agro-zootecnici pugliesi".

2. Allo stanziamento di f.5.610.000.000 per lo esercizio finanziario 1986 si provvede con variazione in diminuzione di pari importo dal capitolo 160260 del Bilancio regionale.

3. All'onere per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno determinati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del Bilancio.

1988
ART. 9

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è istituito apposito capitolo recante la denominazione: "Finanziamento all'ERSAP per l'attuazione della legge relativa al marchio regionale di origine e di qualità e ai Consorzi di valorizzazione commerciale dei prodotti agro-zootecnici pugliesi".

2. Allo stanziamento di lire 5.000.000.000 per lo esercizio finanziario 1986 si provvede con variazione in diminuzione di pari importo dal capitolo 160260 del Bilancio regionale.

3. IDEM